REGOLAMENTO (CEE) N. 3179/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2984/87 della Commissione in ordine all'intervento per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 stabilisce le condizioni alle quali si procede agli acquisti di intervento; che le norme generali relative all'intervento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali [3]; che le modalità d'applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2232/87 della Commissione, del 23 luglio 1987, recante modalità di applicazione relative all'intervento nel settore dei cereali [4];

considerando che il regolamento (CEE) n. 2984/87 della Commissione [5] ha avviato l'intervento in tutta la Comunità, in particolare per il frumento tenero; che le succitate disposizioni comportano la sospensione degli acquisti di intervento per il frumento tenero panificabile in tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2984/87 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Gli organismi di intervento procedono all'acquisto del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e della segala loro offerti. Tuttavia, la detrazione prevista dall'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione [1] si applica a tutto il frumento tenero offerto all'intervento.

[1] GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2421/87 della Commissione [6] è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
[3] GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
[4] GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 16.
[5] GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 10.
[6] GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 10.